



Comune di Pessinetto

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.3

OGGETTO:

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI PUNTUALE (TARIP) - APPROVAZIONE**

L'anno duemilaventisei addì ventuno del mese di aprile alle ore ventuno e minuti zero presso la Residenza Municipale, convocato per art. 38 D.lgs. 267/2000 con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. TIRELLI Chiara - Presidente	Sì
2. ARDU Gabriele - Consigliere	Sì
3. GERARDI Martina - Consigliere	Sì
4. MARIETTA Sergio - Vice Sindaco	Sì
5. CRESTO Virgilio - Consigliere	Sì
6. TURINETTI Matteo - Consigliere	Sì
7. CRESTO Marta - Consigliere	Giust.
8. OLIVETTI Sabrina - Consigliere	Sì
9. TORASSO Davide - Consigliere	Sì
10. BRACCO Andrea - Consigliere	Sì
11. CRESTO Natalino Domenico - Consigliere	Sì
12.	
13.	
Totale Presenti:	10
Totale Assenti:	1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa CASTELLUCCIO Roberta il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti la Sig.ra TIRELLI Chiara nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il sindaco, presa la parola, espone quanto segue:

PREMESSO

· che l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, afferma che *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»*;

· che l'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 *«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2014»*, ha disposto l'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC), basata su due presupposti impositivi (il possesso di immobili e l'erogazione e la fruizione di servizi comunali) e composta da tre distinte entrate: l'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, il tributo per i servizi indivisibili (TASI), destinata al finanziamento dei servizi comunali indivisibili, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

- che l'art. 1, comma 738, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, ha abolito, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, l'imposta unica comunale, facendo però salva la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI);

Visti:

- l'art. 1, comma 682, della Legge n. 147/2013, che prevede che con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446 del 1997 il Consiglio Comunale determina la disciplina della TARI;
- l'art. 1, comma 702, della Legge n. 147/2013 che fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla Legge 25 febbraio 2022, n. 15, ha stabilito che: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno"; abrogando implicitamente l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, che prevede l'approvazione da parte del Consiglio Comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 1 comma 527 della Legge n. 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrate dei rifiuti

RILEVATO che l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente con la Deliberazione ARERA 18 gennaio 2022 15/2022/R/RIF ha chiarito che il principio "chi inquina paga" si realizza pienamente soltanto attraverso l'adozione di strumenti per la quantificazione dei rifiuti *effettivamente* prodotti;

VISTO l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020 i versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.*

RITENUTO di dover approvare un nuovo regolamento comunale per l'istituzione e l'applicazione della TARI PUNTUALE al fine di consentire, con decorrenza dal 1 gennaio 2026 l'introduzione di un nuovo metodo di calcolo delle tariffe che, a fianco del già presente metodo basato sui coefficienti del D.P.R. 158/1999, tenga conto anche delle quantità di rifiuto urbano residuo conferite da ogni utenza mediante sistema di raccolta puntuale;

DATO ATTO che tali modifiche non comportano modifiche alla fattispecie impositiva la quale mantiene le caratteristiche del tributo e non della tariffa;

VISTO lo schema di regolamento comunale per la gestione del tributo sui rifiuti – TARI Puntuale predisposto dal Servizio Tributi comunale, allegato alla presente delibera di cui costituisce parte integrante e sostanziale (documento allegato sub. A);

DATO ATTO che in virtù di quanto disposto dall'art. 52 del D.lgs. 446/97 per quanto non disciplinato dal regolamento allegato alla presente deliberazione continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti in materia di tassa sui rifiuti;

TENUTO CONTO che il regolamento entra in vigore il 1 Gennaio 2026 in virtù di quanto previsto dalle sopra richiamate disposizioni normative;

Ritenuto di approvare il suddetto regolamento;

ACQUISITI

· sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, il parere favorevole di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio competente ed il parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario;

· il parere dell'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213;

RITENUTO necessario ed opportuno, nel rispetto della disciplina legislativa e nei limiti della potestà regolamentare attribuita ai comuni dalla legge, procedere all'approvazione del regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti Puntuale (TARI),

Con la seguente votazione in forma palese:

presenti 10

votanti 7

favorevoli 7

contrari 0

astenuiti 3 (Cresto Natalino Domenico, Bracco, Torasso)

DELIBERA

1. **DI APPROVARE**, il testo del nuovo Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del Tributo comunale sui rifiuti – TARI Puntuale, allegato alla presente deliberazione quale

- parte integrante e sostanziale (documento allegato sub. A), e conseguentemente disapplicare i regolamenti precedenti;
2. **DI STABILIRE** che il predetto regolamento entri in vigore il 1 Gennaio 2026 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000 e che per quanto non previsto dallo stesso continuano ad applicarsi le disposizioni di legge vigenti ai sensi dell'art. 52, comma 1, del D.lgs 446/97;
 3. **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione e del regolamento in oggetto al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;
 4. **DI DARE ATTO** che il nuovo Regolamento è soggetto, a mente dello Statuto comunale, a duplice pubblicazione all'albo pretorio, dopo l'adozione della delibera in conformità delle disposizioni sulla pubblicazione della stessa deliberazione, nonché per la durata di quindici giorni dopo che la deliberazione di adozione è divenuta esecutiva.

Successivamente, stante l'urgenza di procedere,

con voti favorevoli n. 10

e astenuti n. 0

contrari n. 0

DELIBERA

DI RENDERE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO

Firmato digitalmente

TIRELLI Chiara

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firmato digitalmente

CASTELLUCCIO Roberta